

conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1, pag. 65) in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, pag. 13)

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 118 del 21.4.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e a.

(Causa C-176/12) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 2002/14/CE — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 27 — Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati — Calcolo delle soglie — Normativa nazionale contraria al diritto dell'Unione — Ruolo del giudice nazionale)

(2014/C 85/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Association de médiation sociale

Convenuti: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11

marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29) — Interpretazione degli articoli 27, 51, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE — Invocabilità delle succitate disposizioni in una controversia tra singoli al fine di verificare la conformità di una misura nazionale di recepimento della direttiva — Ammissibilità di una disposizione legislativa nazionale che, per stabilire in particolare le soglie legali di creazione degli organismi di rappresentanza del personale, esclude dal conteggio dei dipendenti in forza all'impresa i lavoratori titolari di talune categorie di contratti di lavoro

Dispositivo

L'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso — ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l'articolo L. 1111-3 del code du travail francese, sia incompatibile con il diritto dell'Unione — non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Oviedo — Spagna) — Constructora Principado SA/José Ignacio Menéndez Álvarez

(Causa C-226/12) (¹)

(Direttiva 93/13/CEE — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di compravendita immobiliare — Clausole abusive — Criteri di valutazione)

(2014/C 85/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Oviedo

Parti

Ricorrente: Constructora Principado SA

Convenuto: José Ignacio Menéndez Álvarez